

## Le sommarie informazioni delle persone informate sui fatti

Le persone c.d. **informate** sono i testimoni potenziali (cioè diventeranno testimoni al momento dell'escussione in dibattimento), che sono e persone non inquisite, ma in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto e dell'individuazione del colpevole.

Tali persone rendono sommarie informazioni in fase investigativa e testimonianza in sede di incidente probatorio (art. 392) o di dibattimento (art. 468). Le relative dichiarazioni avvengono sempre in assenza di difensore, poiché provengono da soggetti non inquisiti.

Qui non rileva la differenza tra dichiarazioni spontanee (ricevute) e dichiarazioni assunte (provocate). Il regime è, pertanto, sempre identico in riferimento alla forma di documentazione e alla valenza probatoria dell'atto. In ordine alla forma, deve essere sempre redatto verbale (e non già sommariamente annotazione), giacché l'atto ha sempre potenzialità probatoria.

L'**art. 351 c.p.p.** disciplina le altre sommarie informazioni utili ai fini delle indagini che la Polizia Giudiziaria (Ufficiali ed Agenti) può ricevere (anche rivolgendo domande) dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti per cui si procede (c.d. potenziale testimone) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.

La persona è ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità. Tale obbligo è sancito nell'art. 651 che punisce come contravvenzione il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità e su altre qualità personali e nell'art. 495 c.p. che punisce come delitto le false dichiarazioni sulla identità e su qualità personali proprie o altrui.

Le persone sentite a norma dell'art. 351 c.p.p. hanno l'obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno interno ai fatti sui quali vengono sentite) La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in se stesse salvo il fatto che, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento art. 378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art. 652 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.).

Sono tuttavia previste delle disposizioni che introducono per taluni soggetti delle eccezioni all'obbligo di rendere informazioni (il segreto).

- Ad **esempio** non possono essere obbligati a deporre:
  1. i prossimi congiunti dell'indagato (art. 307 c.p.) [1] salvo che abbiano presentato denuncia, querela;
  2. i soggetti che devono attenersi al segreto professionale (art. 200 c.p.), come ad esempio, i medici, gli avvocati;
  3. i pubblici Ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su ciò che è oggetto di segreto d'ufficio (art. 201) o in caso di fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 c.p.).

L'atto è documentato mediante Annotazione salvo che la Polizia Giudiziaria non ritenga di procedere a verbalizzazione.

L'atto è documentato mediante Verbale quando le informazioni sono assunte da persone informate sui fatti nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (artt. 357 comma 2 e 373 comma 5). Previa conservazione di una copia, è trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero e da questi conservato nel fascicolo delle indagini.

Ha un'utilizzabilità piena prima del giudizio se contiene atti irripetibili: dichiarazioni ad irripetibilità originaria (esempio, teste moribondo) e quelle ad irripetibilità sopravvenuta (es. teste successivamente ucciso); e ha utilizzabilità del giudizio dopo le contestazioni nell'ipotesi di dichiarazioni che il testimone ha reso alla Polizia Giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (art. 500 comma 4); ha utilizzabilità limitata (per effetto delle contestazioni) in giudizio negli altri casi (art. 500 comma 3).

[1] Sono prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado (genere, nuora, suoceri, cognati salvo che sia morto il coniuge e non vi sia prole), gli zii e i nipoti, chi è legato all'indagato da vincoli di adozione, chi conviva come coniuge con l'indagato, il coniuge separato dell'indagato.

## Modus operandi

L'art. 351 c.p.p. disciplina le altre sommarie informazioni utili ai fini delle indagini che la **Polizia Giudiziaria** (U.P.G. e Agenti) può ricevere (*anche rivolgendo domande*) dalla persona offesa, dalla persona danneggiata dal reato e da qualunque persona informata sui fatti per cui si procede (c.d. potenziale testimone) indicazioni e notizie utili ai fini delle indagini.

- **Garanzie difensive**

Non ne deve essere dato avviso al difensore dell'indagato e l'**intervento del difensore non è consentito**.

- **Adempimenti preliminari**

La persona ha l'obbligo di rispondere secondo verità circa le proprie generalità. Tale obbligo è sancito nell'art. 651 che punisce come contravvenzione il rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità e su altre qualità personali e nell'art. 496 c.p. che punisce come delitto le false dichiarazioni sulla identità e su qualità personali proprie o altrui. Le persone sentite a norma dell'art. 351 c.p.p. hanno l'obbligo di rispondere (riferire ciò che sanno intorno ai fatti sui quali vengono sentite) La loro reticenza e la loro falsità non sono punite in sé stesse salvo il fatto che, nelle concrete circostanze, possa configurarsi come reato di favoreggiamento art. 378 c.p.) o di rifiuto di ufficio (art. 652 c.p.) o di calunnia (art. 368 c.p.).

Sono tuttavia previste delle disposizioni che introducono per taluni soggetti delle eccezioni all'obbligo di rendere informazioni (il segreto). Ad esempio non possono essere obbligati a deporre:

1. i prossimi congiunti<sup>[1]</sup> dell'indagato (art. 307 c.p.) salvo che abbiano presentato denuncia, querela;
2. i soggetti che devono attenersi al segreto professionale (art. 200 c.p.), come ad esempio, i medici, gli avvocati;
3. i pubblici Ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio su ciò che è oggetto di segreto d'ufficio (art. 201) o in caso di fatti coperti dal segreto di Stato (art. 202 c.p.).

- **Documentazione e trasmissione**

L'atto è documentato mediante **Annotazione** salvo che la Polizia Giudiziaria non ritenga di procedere a verbalizzazione.

L'atto è documentato mediante **Verbale** quando le informazioni sono assunte da persone informate sui fatti nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (artt. 357 comma 2 e 373 comma 5).

Previa conservazione di una copia, è trasmesso senza ritardo al Pubblico Ministero e da questi conservato nel fascicolo delle indagini.

- **Utilizzazione**

Ha un'utilizzabilità piena prima del giudizio; e ha utilizzabilità del giudizio dopo le contestazioni nell'ipotesi di dichiarazioni che il testimone ha reso alla Polizia Giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (art. 500 comma 4); ha utilizzabilità limitata (per effetto delle contestazioni) in giudizio negli altri casi (art. 500 comma 3)..

- **I dati delle sommarie informazioni assunte dai potenziali testimoni vanno inseriti nel CED-SDI.**

<sup>[1]</sup> Sono prossimi congiunti: gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (genero, nuora, suoceri, cognati salvo che sia morto il coniuge e non vi sia prole), gli zii e i nipoti, chi è legato all'indagato da vincoli di adozione, chi conviva come coniuge con l'indagato, il coniuge separato dell'indagato.